



***Istruzione e Formazione
Professionale:
Esame conclusivo
dei percorsi triennali***

Riferimenti nazionali

- **DL 226/2005**

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

- **L. 40/2007**

Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica

- **DPR 87/2010**

Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Professionali

Linee guida di cui all'Allegato all'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010

Accordo Conferenza Unificata - 27 luglio 2011 e successive modificazioni

DL 226/2005

Capo III - I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Art. 20- Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze

Le Regioni assicurano, quali *livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze*:

- a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di **valutazione collegiale e di certificazione**, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;
- b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata **certificazione periodica e annuale delle competenze**, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
- c) che, previo superamento di **appositi esami**, lo studente consegua la *qualifica di operatore professionale* con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;
- d) *(omissis)*
- e) che nelle **commissioni** per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;
- f) che le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami e' necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

*Linee Guida di cui all'Allegato dell'Intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata il 16
dicembre 2010*

Capo II - Punto 3

**Gli esami conclusivi dei percorsi per il conseguimento dei
titoli di qualifica si svolgono sulla base di specifica disciplina
di ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al
DI 226/2005**

Accordo Conferenza Unificata

27 luglio 2011

e successive modificazioni

- 5. In base a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 226/2005 e in accordo al punto 3 dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010 (*omissis....*) **sono adottati:**
 - a) i modelli e relative note di compilazione di **attestato di qualifica professionale** e di diploma professionale, per il riconoscimento, tra i sistemi regionali e tra questi e il sistema dell'istruzione, delle qualifiche e dei diplomi professionali di istruzione e formazione professionale rilasciati dalle Regioni e dalle Province Autonome;
 - b) il modello e relative note di compilazione per **l'attestazione intermedia delle competenze acquisite** per gli studenti che interrompono i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Legge Regionale n.5/2011

- **Art. 4 - Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema**

comma 3. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale avviene

- **in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione**
- oltre che nel rispetto della disciplina nazionale.

Legge Regionale n.5/2011

- Art. 5 _Soggetti del sistema
- 1. Possono fare parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale gli organismi di formazione professionale e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base a un apposito atto della Giunta regionale.
- (*omissis*)
- 4. Le qualifiche e i diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale sono **rilasciati esclusivamente** dagli organismi di formazione professionale e dagli istituti professionali che fanno parte del sistema di cui al comma 1.


Delibera di Giunta Regionale 739/2013

Modifiche e integrazioni al sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze



Regola lo svolgimento degli esami di qualifica
in leFP il

Sistema Regionale Formalizzazione Certificazione



Sistema Regionale Formalizzazione Certificazione

Principi:

Unitarietà

Prevede modalità di procedure, esami e certificazioni **unitarie** per tutti i percorsi triennali di qualifica

Gli attestati di competenza rilasciati sono gli stessi e hanno la stessa spendibilità a prescindere dai luoghi in cui le competenze si sono formate e sviluppate: IeFP, Formazione Professionale, Apprendistato, Lavoro.

Terziarietà

Vale il principio di **terziarietà** rispetto ai percorsi formativi, terziarietà intesa come **non coinvolgimento nei percorsi scolastici erogati di coloro che svolgono l'accertamento conclusivo dei percorsi**

AMMISSIONE ALL'ESAME

N.B: il conseguimento di qualifiche triennali non è vincolante rispetto al proseguimento del percorso quinquennale di istruzione professionale (DPR 87/2010)



Necessità di domanda di ammissione all'esame da parte degli studenti che intendono affrontarlo

Ammissione all'esame di qualifica è distinta dall'ammissione alla classe quarta

Qualora uno studente non superi l'esame di qualifica, può comunque proseguire il percorso quinquennale

PERCORSO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

premessa

L'ammissione degli studenti ai fini dell'ammissione all'esame di qualifica NON è in capo al Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe (o il suo coordinatore o il referente del percorso triennale) predispone una raccolta degli esiti delle verifiche dei singoli studenti -secondo un format definito dalla scuola stessa-

Gli esiti sono forniti alla Commissione d'esame, nella figura di un suo membro (*Esperto di processi di valutazione*), figura che non fa parte del Consiglio di Classe, ma potrebbe essere un insegnante della scuola stessa.

1. Produzione delle evidenze

L'Esperto dei processi di valutazione (figura esterna al Consiglio di Classe e componente della Commissione d'esame), acquisisce dal *referente del percorso formativo* (docente/i del Consiglio di Classe):

- le **evidenze** dello studente
- la documentazione inerente lo stage (qualora previsto)

Il format per fornire le evidenze è definito dalla scuola

Per i percorsi di leFP realizzati nella scuola

le **evidenze** si identificano con gli **esiti delle verifiche** realizzate durante il percorso formativo.



Le verifiche da considerare sono quelle che riguardano **gli accertamenti riferiti alle conoscenze e capacità rapportabili agli standard delle qualifiche regionali.**

Le evidenze fornite dal referente del percorso formativo sono registrate, a cura dell' *Esperto di processi di valutazione*, in un apposito documento.

2. Analisi delle evidenze

L'Esperto dei processi di valutazione **esamina** le evidenze in termini di pertinenza e correttezza. Allo scopo può chiedere chiarimenti o eventuali integrazioni al referente del percorso formativo.

3. Valutazione delle evidenze

L'Esperto di processi di valutazione, dopo l'esame delle evidenze, **formula una valutazione**, eventualmente anche in collaborazione con un *Esperto di Area professionale* (figura esterna alla scuola e altro componente la Commissione d'esame) e la formalizza in un *Documento di valutazione delle evidenze*.

Il documento di valutazione delle evidenze va sottoscritto dal Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto, che in quest'atto opera come Responsabile della Formalizzazione e della Certificazione

I documenti di valutazione delle evidenze sono **atti interni** dell'istituto, e possono essere consegnati agli studenti con modalità definite dalle scuole stesse

3. Informazione allo studente

L'esperto dei processi di valutazione informa lo studente sui risultati della valutazione e della sussistenza o meno delle condizioni per accedere all'esame.

Requisiti per l'accesso all'esame

Accede all'esame lo studente per il quale è stata esplicitata nel Documento di valutazione delle evidenze la positiva correlazione tra evidenze prodotte e una quota non inferiore **al 75%** delle capacità e conoscenze oggetto di valutazione.

STRUTTURA DELL'ESAME

L'*esame* è costituito da:

- **una prova pratica**
- **un colloquio**

una eventuale ulteriore prova scritta sulle competenze di base

La *progettazione della prova d'esame* è di competenza della *Commissione, che deve definire:*

- *le specifiche modalità di svolgimento della prova*
- *gli indicatori e i criteri di valutazione*
- *le modalità con cui le prove scritte concorrono alla valutazione complessiva.*

La prova pratica

- La prova pratica riflette una *simulazione lavorativo-professionale*
 - Può essere integrata da una prova scritta
 - Nella costruzione della prova occorre riferirsi ai *criteri* di
 - Completezza
 - Media complessità
 - Nella predisposizione delle prove occorre prevedere le seguenti *modalità*
 - Realizzazione individuale o di gruppo
 - Durata dello svolgimento
 - Materiali e strumenti
 - Le istruzioni di svolgimento vanno consegnate in forma scritta e illustrate da un componente della commissione.
-
-

Criteri di valutazione della prova pratica

- La commissione definisce i *criteri* che possono riguardare
 - Variabili di prodotto
 - Variabili di processo
- Viene stabilito il *livello di prestazione* ritenuto adeguato, al di sotto del quale la valutazione complessiva risulta negativa
- La commissione stabilisce le modalità e le scale di valutazione
- I criteri di osservazione e di valutazione devono presentare:
 - Significato univoco, cioè privo di ambiguità interpretative
 - Rilevanza evidente, rispetto all'oggetto della prova
- Vanno predisposte opportune griglie di criteri di valutazione comuni

Il colloquio

- Il colloquio si effettua a completamento e/o a compensazione della prova pratica ed è **individuale**
 - L'oggetto del colloquio è costituito dall'esplicitazione , dal commento e dalle motivazioni di quanto realizzato nel corso della prova pratica
 - La preparazione del colloquio prevede la definizione della durata e dei materiali da rendere disponibili
 - Vanno definiti i criteri di valutazione, strutturati con griglie di criteri di valutazioni comuni.
-
-

Attività conclusive

- La commissione esprime una valutazione e la formalizza in apposito documento, *Valutazione delle Prestazioni*
- Redazione di **verbali** dell'operato della commissione, contenenti le decisioni assunte e relative motivazioni
- Informazione allo studente al fine di **comunicare l'esito** delle valutazioni

La commissione

La *commissione* è costituita da tre membri:

- un *Esperto di Processi di Valutazione interno* all'Istituto scolastico, ma esterno alla classe per cui si svolge l'esame

- un *Esperto di processi di valutazione* dell'Ente di Formazione

- un *Esperto di Area Professionale*

La commissione sceglie il proprio *Presidente* al proprio interno

I ruoli delle figure componenti la Commissione d'esame

- **Esperto dei processi valutativi (EPV):** rappresenta il referente tecnico-metodologico per le attività di accertamento e valutazione
 - **Esperto di Area Professionale/Qualifica (EAPQ):** rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche qualifiche regionali raggruppate e collocate in aree professionali
-
-

Come vengono individuati i componenti la Commissione d'esame

- 1. La Regione emana un Bando**, a livello regionale, per la definizione di **appositi Albi di *Esperti di processi di valutazione***, cui possono partecipare i docenti che rispondano ai requisiti richiesti e che intendano ricoprire questo ruolo.

 - 1. Il Dirigente Scolastico individua, per ogni Commissione che opererà per i suoi studenti, un *Esperto dei Processi di Valutazione*** tra i docenti del proprio Istituto che sono collocati nell'Albo e **che non abbia partecipato al percorso formativo degli alunni di quella Commissione**
-
-

3. Nel caso non fosse presente in Istituto un sufficiente numero di *Esperti di Processi Valutativi*, **la Regione nomina**, in sostituzione, in **modo 'random'**, gli esperti in numero sufficiente, tra coloro che sono inseriti nell'Albo costituito

4. Per ogni Commissione, **la Regione indica gli *Esperti di Area Professionale***, provenienti dal mondo del lavoro, in base ad Albo costituito tramite appositi Bando.

La Commissione è nominata dal Dirigente scolastico

La figura del Responsabile di Formalizzazione e Certificazione (RFC)

Rappresenta il responsabile organizzativo-procedurale per l'intera procedura.

Per i percorsi in IeFP realizzati negli Istituti scolastici, si identifica con il Dirigente Scolastico

Compiti:

- *Sottoscrive il documento di valutazione delle evidenze*
 - *Individua gli Esperti di processi valutativi interni alla scuola disponibili*
 - *Nomina la Commissione d'esame*
 - *Sottoscrive i Certificati di qualifica*
-
-